

#### ANNA PINTORE

# Procedure democratiche e democrazia deliberativa. A proposito di un libro di José Luis Martí

1. Il libro – 2. Proceduralismi e sostanzialismi – 3. Argomentazione, negoziazione, voto – 4. Un modello accettabile

### 1. Il libro

L'ideale della democrazia, come tutti sanno, può essere declinato in molti modi. Il modello normativo della repubblica deliberativa proposto da José Luis Martí si colloca nel punto di intersezione tra due correnti magmatiche; quella democratico-deliberativa e quella repubblicana. Dalla prima l'autore prende l'esigenza che la politica proceda mediante la discussione razionale ispirata al valore dell'imparzialità e protesa al bene comune. Dalla seconda prende il valore della uguale libertà politica dei cittadini e l'aspirazione a una loro partecipazione alle decisioni pubbliche non circoscritta alle istituzioni rappresentative<sup>1</sup>.

Quello di Martí è a mio parere un ottimo libro, senz'altro uno dei migliori lavori recenti in tema di democrazia deliberativa e, direi, in tema di democrazia tout court. E' informato, acuto, equilibrato e condivisibile in molte delle sue argomentazioni. Nonostante il misurato distacco analitico con cui affronta il suo tema, o forse proprio in ragione di esso, risulta inoltre molto persuasivo, riuscendo a rendere piuttosto attraente l'ideale della democrazia deliberativa nella versione in esso difesa. Ritengo che questo suo lavoro costituisca oggi

J.L. MARTÍ, *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona 2006. Una sintesi del libro si trova in ID., *La democrazia deliberativa e i diritti a garanzia della procedura*, in "Ragion Pratica", 2008. Come lo stesso Martí riconosce, *deliberative democracy* e repubblicanesimo sono etichette apposte su idee oltremodo eterogenee e autori disparati, al punto da rendere ardua l'individuazione di tesi sufficientemente caratterizzanti l'una e l'altra corrente. Per un primo accostamento alla democrazia deliberativa, mi permetto di rimandare al mio *I diritti della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2003, cap. 2. Sulla tradizione repubblicana, si veda almeno L. Baccelli, *Critica del repubblicanesimo*, Laterza, Roma-Bari 2003.

una lettura imprescindibile per chi voglia essere aggiornato sul dibattito filoso-fico-politico in tema di democrazia.

Come tutti i lavori ben riusciti è un libro non facile da commentare, specie se, come nel mio caso, i dissensi riguardano più gli assunti apicali che i loro svolgimenti argomentativi e le conclusioni: infatti la visione della democrazia deliberativa proposta da Martí mi piace assai, mentre mi piacciono meno alcuni dei presupposti filosofici su cui si radica.

Dirò subito dei principali punti di consenso.

Dal mio punto di vista il merito principale del libro di Martí sta nell'aver affrontato *ex professo* la questione del conflitto tra procedura e sostanza, legittimità e giustizia, democrazia e diritti, e di averlo fatto in modo non fondamentalista ma genuinamente proteso alla delineazione di un sistema politico ispirato a un equilibro accettabile tra i due aspetti: ossia un sistema basato su procedure decisionali rispettose dell'uguale autonomia dei singoli e al contempo volto a massimizzare la probabilità della correttezza degli esiti della loro esplicazione. Invero, specie nella letteratura filosofica e costituzionalistica italiana, questo conflitto spesso non viene neppure riconosciuto come tale oppure, quando ciò accade, viene affrontato con malcelato pregiudizio antidemocratico. L'idea prevalente è che ciò che veramente conta e va salvaguardato a tutti i costi sia un qualche catalogo di diritti – quando non addirittura una concezione complessiva della società giusta – rispetto al quale l'autodeterminazione politica deve sempre soccombere in caso di conflitto<sup>2</sup>.

Viceversa, tutto il libro di Martí è pervaso dalla consapevolezza della centralità del conflitto tra democrazia e diritti e più in generale tra legittimità e giustizia, unitamente alla convinzione che esso generi un paradosso irresolubile, per il quale non disponiamo di ricette ottimali e definitive. In questa prospettiva, l'autore prende fra l'altro le distanze dagli orientamenti neocostituzionalisti, ai quali pure molti teorici della democrazia deliberativa sono intimamente legati, proprio in ragione del loro sostanzialismo, esasperato per di più dalla inesorabile tendenza espansiva dei diritti fondamentali.

Bisogna aggiungere che secondo Martí le procedure deliberative rettamente intese non sono aperte a qualunque esito, essendo dotate di valore epistemico, ossia idonee a generare decisioni intersoggettivamente *corrette* perché basate sull'interesse generale e in quanto tali capaci di suscitare il consenso di tutta la comunità politica. Peraltro, il modello epistemico di democrazia deliberativa difeso nel suo libro, su cui dirò qualcosa

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trascinando naturalmente con sé anche gli stessi diritti politici. Si veda ad esempio come i diritti di autonomia vengono subordinati a quelli sociali e di libertà in L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, Vol. I. *Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2007, spec. p. 913, e in genere tutti i luoghi indicati nella voce "diritti secondari" dell'indice analitico.

di più alla fine, viene presentato come un ideale regolativo che non potrà mai realizzarsi appieno nel mondo reale ma che non per questo vale meno la pena di perseguire. La deliberazione, pur con le sue virtù epistemiche, può tuttavia solo temperare ma non eliminare completamente il fatto del pluralismo e i disaccordi radicali. Di fronte alla *circostanza del disaccordo* (il richiamo è qui a Waldron), ivi incluso il disaccordo sulle stesse procedure decisionali, non ci resta che accettare il rischio di affidare la decisione ultima ai cittadini e dunque privilegiare il valore dell'autonomia, l'alternativa essendo il governo di un'élite dotata di superiori capacità deliberative. Soprattutto, per Martí non esistono aree sottratte in linea di principio alla deliberazione pubblica: «todo es politica», egli afferma, il politico è inevitabile<sup>3</sup>. E' una conclusione che sottoscrivo.

Un altro grande merito del libro di Martí sta nell'aver preso molto sul serio i problemi di ingegneria istituzionale, ai quali dedica tutto l'ultimo capitolo del libro. Questo dipende essenzialmente dalla sua convinzione che la democrazia deliberativa, come ideale regolativo, debba guidare nella costruzione e gestione dei sistemi politici concreti, ma non si incarni in uno specifico assetto giuridico-politico, tantomeno in un preciso modello storicamente sperimentato. Ciò lo rende aperto e possibilista di fronte a un ventaglio di differenti arrangiamenti istituzionali. Anche sotto questo profilo Martí si distacca dal mainstream (continuo ad avere come riferimento la discussione italiana), caratterizzato dalla propensione a trattare come unico modello politico degno quello rappresentato dai sistemi dotati di costituzione rigida e di tribunale costituzionale. Per Martí, invece, la democrazia deliberativa è compatibile con sistemi sforniti di costituzione rigida, oppure con differenti gradi di rigidità costituzionale, con sistemi dotati di judicial review, oppure di essa sprovvisti, con giudizio di costituzionalità diffuso oppure accentrato, eccetera.

Mi soffermerò ora sui punti intorno ai quali ruotano le mie principali obiezioni a Martí. Essi riguardano la già menzionata alternativa tra proceduralismo e sostanzialismo in tema di legittimazione politica e la distinzione tra le procedure decisionali della argomentazione, della negoziazione e del voto.

## 2. Proceduralismi e sostanzialismi

Martí, nella sua eccellente trattazione del problema della legittimità politica, dopo aver distinto i tre aspetti principali della legittimità (chi decide, come si decide e che cosa decidere), rigetta innanzi tutto quello che egli chiama sostanzialismo radicale (sono legittime solo le decisioni giuste) in

J.L. MARTÍ, La república deliberativa, p. 86.

base ad argomenti che condivido appieno: segnatamente in base alla considerazione che una tesi del genere renderebbe la teoria della legittimità una inutile duplicazione della teoria della giustizia, e sarebbe oltre tutto inadatta a produrre alcun avanzamento nella ricerca delle decisioni corrette e nell'accomodamento delle divergenze politiche.

Egli critica però anche il proceduralismo radicale (ai fini della legittimità contano solo il come e il chi della decisione) e lo fa con tre argomenti: primo, perché la scelta tra una procedura e un'altra non può che essere compiuta in base a valori sostanziali; secondo, perché la procedura può funzionare solo a patto che siano garantiti i diritti a salvaguardia dei suoi principi strutturali e delle sue precondizioni; terzo, perché non c'è ragione per escludere che certe convinzioni morali largamente condivise possano formare parte della concezione della legittimità politica di una comunità.

Nessuno dei tre argomenti mi convince del tutto e ritengo valga la pena di indugiare brevemente su di ciascuno di essi, data la larga presa che sembrano avere sui critici del proceduralismo.

Riguardo al primo argomento, osservo che indubbiamente le procedure decisionali non sono mai moralmente adiafore, ma questo non attenua affatto la distinzione tra procedura e sostanza, non rende una procedura decisionale un po' meno procedurale o un po' più sostanziale di quanto sembrerebbe a prima vista. I termini "procedura" e "sostanza" sono notoriamente equivoci e senza una loro chiarificazione analitica, che sfortunatamente non è possibile qui intraprendere, la discussione rischia di avvitarsi intorno a fraintendimenti terminologici e di risultare alla fin dei conti inconcludente. In breve, come ho già avuto occasione di osservare altrove<sup>4</sup>, per dare un senso all'idea di procedura decisionale occorre certo fare riferimento a valori morali, ma a valori di secondo livello, che è necessario distinguere da quelli incorporati nelle decisioni che rappresentano l'esito dell'esplicazione della procedura. Per fare un esempio, un conto è il (meta)valore dell'eguaglianza garantito, date le sue fattezze, dalla procedura democratica, un altro conto è il valore (di prima istanza o sostanziale che dir si voglia) dell'eguaglianza realizzato dalle singole decisioni adottate tramite quella procedura. Abbiamo sempre a che fare, è vero, con valori morali ("sostanziali", se vogliamo continuare a chiamarli così: ma quale valore non è tale?) che però si collocano su due piani diversi, si riferiscono a due oggetti diversi e non si implicano vicendevolmente. Insomma, un conto sono i contenuti (e quindi il valore/disvalore) del metodo decisionale, un conto sono i contenuti (e quindi il valore/disvalore) dei risultati dell'applicazione del metodo. Se non si tiene a mente questa differenza tra piani del discorso, si rischia, in base alla generica assunzione per cui "tutto è sostanza", di trattare indistintamente decisioni e metodi con cui conseguirle.

Vedi il mio I diritti della democrazia, p. 15 ss.

Anna Pintore 337

Inoltre, e specialmente, mentre i valori morali "sostanziali" sono guide per agire, le procedure decisionali sono guide per scegliere le guide per agire. Se una procedura ci desse direttamente la guida per agire, non sarebbe altro che un principio morale ordinario *in disguise* e non vi sarebbe modo di distinguerla dagli altri principi morali "sostanziali" o di primo livello. Invece anche una procedura che ci desse infallibilmente uno e un solo esito corretto, come la procedura perfetta del taglio della torta del celebre esempio di Rawls (ma tale *non* è la procedura democratica secondo Martí) ci darebbe comunque *solo* il metodo per conseguire quell'esito e non l'esito medesimo: prova ne sia che se interpretassimo l'obiettivo di una ripartizione uguale della torta in modo diverso – per esempio assumendo l'uguaglianza non in senso assoluto ma nella voracità o nel peso corporeo di coloro tra i quali la torta va suddivisa – potremmo ottenere risultati differenti.

Non mi pare dunque che il rigetto del proceduralismo radicale compiuto da Martí possa essere sorretto dall'argomento della carica assiologica delle procedure. Viceversa, quest'ultimo argomento sembra fornire ulteriore sostegno proprio al proceduralismo "radicale" (espressione purtroppo carica di connotazioni negative), specie nell'ottica di chi, come il nostro autore, esprime un giudizio di valore non solo sull'intrinseca bontà delle procedure democratiche, ma anche sulla loro idoneità strumentale al conseguimento di decisioni corrette. Chi rigetta il proceduralismo come criterio di legittimità politica lo fa semmai perché, tutto considerato, non è disposto ad accettare il rischio di una procedura che conduca a esiti ingiusti (qualunque cosa ciò significhi), e ritiene che certi valori – diversi, s'intende, da quelli che presiedono alla scelta della procedura – debbano prevalere in ogni caso e perciò delimitare l'ambito di esplicazione della procedura medesima. Resta però il fatto che se i valori "sostanziali" che si vuole ad ogni costo far prevalere sono indeterminati e controversi, come sempre accade nelle nostre democrazie reali, allora qualunque sostanzialismo si traduce inevitabilmente in un proceduralismo sotto mentite spoglie: occorrerà infatti pur sempre l'intervento di qualcuno che "legga" e in generale amministri quei valori, dettagliando le loro esplicazioni e implicazioni. La mia tesi è dunque quella della inevitabilità del proceduralismo e del suo inevitabile primato in contesti conflittuali. Se questo assunto è fondato, allora risulta chiaro che la nostra scelta in tema di democrazia non è tra proceduralismi e sostanzialismi (radicali o misti che dir si voglia), ma tra un proceduralismo aperto che palesi le autorità cui è allocato il potere decisionale esponendone l'operato al pubblico giudizio e alla critica e un proceduralismo travestito che alloca il potere di leggere i valori sostanziali in base al caso, ai rapporti di forza o ad altri criteri occulti e non controllabili<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Non condivido l'affermazione di MARTÍ (p. 164) per cui lo scettico morale sarebbe costretto, oltre che ad aderire al proceduralismo radicale – e non si vede perché – a concepire le

Passando al secondo argomento, è verissimo che le procedure hanno i loro contenuti e i loro presupposti, alcuni dei quali consistono, per quel che riguarda le procedure democratiche, in diritti individuali. Ma non bisogna credere che tutti (quali poi sarebbero?) i diritti siano parte integrante dei contenuti o dei presupposti procedurali, e del resto, come lo stesso Martí sottolinea, neppure che contenuti e presupposti constino solamente di diritti individuali. A tal proposito ho ritenuto opportuno distinguere tra i diritti che sono costitutivi e i diritti che sono presupposti delle procedure democratiche, nonché entrambi dai diritti *irrelati* alle procedure medesime<sup>6</sup>. Questa distinzione è animata dall'intento di discernere le ragioni per le quali riteniamo che i vari diritti debbano essere riconosciuti e protetti, nella convinzione che gli argomenti in loro favore non possano e non debbano essere ridotti ad unum e tantomeno fatti coincidere con gli argomenti in favore della democrazia (e viceversa). Vi sono dunque diritti la cui esclusiva giustificazione riposa sul loro nesso concettuale con la democrazia (tali sono i diritti, appunto, politici); vi sono poi diritti che giustifichiamo anche perché strumentali all'operatività delle procedure democratiche (ad esempio la libertà di opinione, associazione e riunione o l'habeas corpus); vi sono infine diritti che giudichiamo meritevoli di protezione per ragioni largamente diverse dalla giustificazione della democrazia (proprietà, libertà religiosa, diritto alla salute ecc.). Dunque vi è solo una parziale sovrapposizione tra (giustificazione della) democrazia e (giustificazione dei) diritti e la difesa di una concezione procedurale della democrazia non equivale alla difesa in blocco di una teoria dei diritti, e viceversa<sup>7</sup>.

procedure secondo il modello rawlsiano della giustizia procedurale pura (la procedura garantirebbe sempre e perciò solo la giustizia del risultato) e quindi a ridurre la giustizia alla legittimità politica. A me pare che questa tesi sia semplicemente sbagliata, perché confonde il problema metaetico della fondazione dei giudizi morali col problema etico della scelta di una teoria della giustizia (e dei rapporti tra questa e la legittimità).

- <sup>6</sup> Rimando ancora al mio *I diritti della democrazia*, p. 79 ss.
- A parte i diritti politici, ogni altro diritto può dunque essere sorretto da una varietà di giustificazioni, non tutte però riconducibili ai suoi nessi con le procedure democratiche e in molti casi niente affatto collegate ad esse. Per la verità, c'è un modo di vedere diffuso nel costituzionalismo nordamericano secondo cui il ruolo dei diritti sarebbe solo quello di assicurare l'autenticità dell'autogoverno popolare e che dunque fa dipendere la giustificazione di ogni diritto dalla sua strumentalità in rapporto al processo democratico, che ne plasmerebbe l'ambito e la portata. Un corollario di questa impostazione è che, ad esempio, la libertà di pensiero non darebbe copertura alle opinioni, come quelle espresse nell'arte o nella pubblicità, irrilevanti ai fini della formazione delle opinioni politiche. Questa lettura "processuale" dei diritti è a me personalmente invisa perché postula che vi sia un'unica e unitaria giustificazione di tutti i diritti fondamentali e che questa giustificazione sia data dal loro carattere democratico. Dal mio punto di vista le classiche libertà liberali sono certo desiderabili perché rendono possibile un arricchimento del dibattito politico e rendono più consapevole la partecipazione

Anna Pintore 339

Quanto al terzo argomento di Martí osservo che indubbiamente, allo stesso modo i cui si condivide e sceglie una procedura, si possono condividere e scegliere valori di prima istanza. Sfortunatamente l'accordo su tali valori, e lo stesso Martí ne è consapevole, è difficilmente conseguibile nelle società politiche reali, se non come convergenza intorno a formule altamente indeterminate e destinate a diventare terreno di controversia non appena si cerchi di specificarle in dettaglio. Nelle nostre società conflittuali si stenta a trovare un consenso generalizzato su procedure, come quelle democratiche, che almeno sulla carta offrono a ciascuno la chance di far prevalere il proprio punto di vista; a maggior ragione pare altamente improbabile che si possa conseguire il consenso su uno specifico punto di vista. Martí, come plausibile candidato al consenso universale all'interno di una data comunità, adduce l'esempio del divieto di tortura. Io sarei un po' più dubbiosa di lui al riguardo, e non solo per la possibilità di addurre infinite situazioni borderline (un interrogatorio prolungato è tortura?) ma anche nei casi centrali: il classico esempio essendo dato dal caso della ticking bomb, riguardo al quale le opinioni sul disvalore della tortura sono notoriamente divise. In definitiva, non è affatto peregrino parlare, come fa Martí, di consenso su valori "sostanziali" dato che, come ricordavo poc'anzi, anche il consenso su procedure è consenso su valori, e dato inoltre che su qualcosa si dovrà pur convergere per assicurare la vivibilità politica. Quel che mi sembra opinabile è invece la sua convinzione che un consenso siffatto sia possibile quantunque in ambiti circoscritti e che questa sia una buona ragione per rigettare un modello procedurale "radicale".

Bisogna peraltro riconoscere che Martí, come proceduralista, è più radicale di quel che egli stesso sarebbe forse disposto ad ammettere dato che, come ho già fatto notare all'inizio, è pronto a riconoscere il dilemma insito nelle concezioni miste, che vogliono salvaguardare procedura e sostanza: «in definitiva, non c'è modo di articolare una concezione mista della legittimità

alle decisioni pubbliche (trasformando dunque una democrazia senza aggettivi in una democrazia *liberale*), ma questa è solo una parte della loro giustificazione, e neppure la principale: infatti tali libertà hanno valore innanzi tutto per i singoli, siano essi desiderosi o meno di partecipare alla vita politica. Allo stesso modo i diritti sociali, o meglio certe condizioni materiali di vita assicurate tramite l'erogazione di prestazioni statali, influiscono indubbiamente su una democrazia accrescendone l'effettività, ma il loro valore non dipende certo esclusivamente e neppure primariamente dal valore aggiunto che essi apportano al processo democratico. Difendere un modello procedurale di democrazia non equivale affatto a difendere sul piano etico-politico tutti e soli i diritti funzionali al processo democratico, ma equivale semplicemente a negare la *reductio ad unum* delle loro giustificazioni. Proprio per questa ragione è secondo me importante definire la democrazia in modo tale da includervi i soli diritti politici, così da segnalare che gli *altri* diritti (o, se vogliamo, i loro aspetti *non* funzionali al processo democratico) restano in attesa di ulteriore giustificazione.

politica senza privilegiarne uno dei valori rilevanti, quello procedurale o quello sostanziale»<sup>8</sup>. Ed ammette che, alla resa dei conti, la circostanza del disaccordo ci costringe a riconoscere il primato dell'aspetto procedurale: «la nozione di legittimità deve essere fondamentalmente procedurale»<sup>9</sup>. Non posso che sottoscrivere questa sua conclusione.

# 3. Argomentazione, negoziazione, voto

Come altri deliberativisti, Martí giustifica il suo modello di democrazia adducendo la superiorità dell'argomentazione rispetto ad altri possibili metodi decisionali. Egli, sulla scorta di Elster, distingue tre tipi di procedure decisionali, l'argomentazione, la negoziazione e il voto e nota una marcata differenza tra le tre procedure: le prime due infatti comportano necessariamente, a differenza dal voto, un'attività comunicativa; inoltre, sempre a differenza dal voto, che può richiedere una regola di maggioranza, esigono un consenso assoluto tra i partecipanti, senza che però sia necessario far ricorso al voto o a un ulteriore atto comunicativo, essendo sufficiente l'assenza di obiezioni dei partecipanti.

Nutro delle perplessità su questa impostazione perché, anche sul terreno puramente astratto su cui Martí si muove, mi è difficile comprendere come possa darsi un'autosufficienza dell'argomentazione e della negoziazione rispetto al voto. Come può infatti dirsi che una decisione è stata raggiunta, se non a seguito di un voto, sia pure inteso come atto puramente informale di certificazione dell'accordo conseguito dalle parti («allora siamo tutti d'accordo?» oppure «affare fatto») e di chiusura della procedura («passiamo a un altro punto dell'ordine del giorno», «adesso ci vuole un brindisi»)? Come è possibile, se non tramite il voto, isolare, tra gli innumerevoli scambi comunicativi intercorsi, precisamente il segmento su cui cade l'accordo? Insomma, anche su un terreno puramente ideale non mi pare sia possibile concepire una procedura decisionale concettualmente slegata dal voto.

Accantonando ora il voto, a me pare che l'opposizione *argomentare vs. negoziare*, sia in Elster sia nel libro di Martí vada incontro a due obiezioni. La prima obiezione è di tipo concettuale e riguarda il criterio intorno al quale l'opposizione medesima è costruita, che tende a rimbalzare circolarmente tra il piano astratto della giustificazione, il piano fattuale della motivazione e quello epistemologico della correttezza degli esiti della procedura. La seconda obiezione è assiologica e riguarda l'aura di disvalore che nella letteratura deli-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J.L. MARTÍ, *La república deliberativa*, p.155.

J.L. MARTÍ, *La república deliberativa*, p. 167. Vedi anche p. 165.

berativista costantemente circonda la negoziazione e gli interessi esclusivamente particolaristici che essa servirebbe a veicolare.

Vengo subito alla prima obiezione. Elster non è limpidissimo circa il criterio da lui adoperato quando oppone argomentare e negoziare, ed anzi tende ad allineare criteri disparati, quali: la natura degli interessi in gioco (imparziali nel primo caso, autointeressati nel secondo), gli obiettivi dei parlanti (comprensione reciproca e successo), i loro stati mentali (sincerità, insincerità), l'uso di argomenti di contenuto specifico (bene comune e giustizia nell'argomentazione, promesse e minacce nella negoziazione), la struttura argomentativa (argomenti imparziali solo nel primo caso), i criteri di controllo dell'esito delle due procedure (solo i risultati della deliberazione potrebbero essere giudicati secondo parametri oggettivi)<sup>10</sup>. C'è da dubitare che questi disparati criteri siano in grado di sostanziare una dicotomia univoca, ed anzi c'è da dubitare che sia davvero questo l'intendimento di Elster, il quale, al contrario, sembra concepire l'alternativa argomentare/negoziare con una notevole dose di duttilità, riconoscendo oltre tutto che la maggior parte delle nostre interazioni comunicative è un ibrido tra negoziazione e argomentazione. Ciò forse si spiega ricordando che tale dicotomia è stata da lui pensata non tanto per costruire modelli teorici quanto ai fini di un discorso di storia e di sociologia delle costituzioni (più precisamente, dei processi di costituzionalizzazione).

Dal canto suo, Martí si propone di chiarire e perfezionare il discorso di Elster e sottolinea che ciascuno dei principi decisionali anzidetti comprende, sia un elemento obiettivo riferito al funzionamento strutturale del processo decisorio, sia un elemento soggettivo riferito alle motivazioni e pretese dei partecipanti<sup>11</sup>: queste ultime sarebbero *autointeressate* nel caso della negoziazione, *imparziali* nel caso dell'argomentazione. Egli poi qualifica come preferenze imparziali quelle che, pur potendo essere *anche* autointeressate, sono mosse da una pretesa sincera d'imparzialità, ossia basate su considerazioni esogene d'imparzialità o giustizia e che sono prodotte da interessi di tipo intersoggettivo, ossia da quegli interessi che hanno superato un test d'imparzialità.

Non può sfuggire la circolarità di queste definizioni, dalla quale dubito si possa venir fuori senza l'ausilio di una teoria di carattere normativo, ancorché eventualmente basata su assunti ricavati dalla psicologia o

In questa sede ho presente in particolar modo J. ELSTER, Argomentare e negoziare, trad. it., Anabasi, Milano 1993 e ID., Deliberation and Constitution Making, in J. ELSTER (ed. by), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

In realtà questo elemento obiettivo, nel caso della deliberazione, comprende ben otto principi strutturali, che Martí enuncia a p. 90 ss.. Essi sono: il principio dell'argomentazione, del procedimento collettivo, d'inclusione, di pubblicità, del procedimento aperto, del procedimento continuo e della libertà ed eguaglianza dei partecipanti.

dall'economia<sup>12</sup>. Sul piano meramente fattuale, infatti, preferenze e interessi sono semplicemente quel che sono, mentre il loro carattere imparziale o meno può essere giudicato solo dal punto di vista di una concezione morale che li discrimini come tali: sempre ammesso che si tratti di una concezione che attribuisce un senso a tale distinzione (le preferenze del fornaio di Adam Smith sono imparziali o autointeressate?).

Anziché far ricorso a una teoria normativa, giocoforza controversa, si potrebbe legare l'identificazione delle preferenze alla veste semiotica degli argomenti adoperati, in particolare alla loro forma logica. Dubito però che sussista un rapporto univoco tra motivazioni sottostanti e veste formale degli argomenti adoperati per convogliarle, ossia che il tipo di preferenze coinvolte possa essere inferito dalla forma logica degli argomenti usati per veicolarle, o, viceversa, che quest'ultima sia determinata dal tipo di preferenze messe in gioco. Invero, qualunque contenuto comunicativo può essere convogliato tramite enunciati universali e dunque almeno in tal senso imparziali<sup>13</sup>. Del resto, questo è precisamente ciò che emerge dalla nozione di uso strategico dell'argomentazione elaborata da Elster e accolta sia pure con alcuni caveat da Martí: se gli interessi egoistici possono essere mascherati da argomentazioni imparziali, ciò prova quantomeno la relativa indipendenza del piano logico-semiotico da quello motivazionale. Per smascherare l'inganno non possiamo che andare alla ricerca degli interessi e delle preferenze sottostanti, ma possiamo far ciò solo armati di una concezione morale presupposta, dato che nessun interesse e nessuna preferenza si presentano in natura come egoisti o imparziali.

Si potrebbe infine ritenere che la nostra distinzione sia di tipo epistemologico, ossia legata alla possibilità di vagliare in termini di correttezza gli esiti della procedura, rispettivamente argomentativa e negoziale. Tuttavia, anche assumendo in ipotesi che l'argomentazione come procedura decisionale sia davvero dotata di virtù epistemiche, non si vede perché si debba escludere a priori che la negoziazione ne sia priva. Gli argomenti adoperati da Martí, per cui la negoziazione non possiede alcun valore epistemico «per ragioni concettuali», perché presuppone «che non vi sia alcun criterio indipendente di correttezza che si possa o si debba conoscere» <sup>14</sup> hanno il netto sapore di uno stop definitorio e di una petizione di principio. Non si vede infatti perché non si potrebbe trattare

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Trovo piuttosto sconcertante che Martí, dopo aver esaminato le strategie di Rawls e di Scanlon volte a evitare il rischio della circolarità, nonché quello del relativismo (p. 98 ss.), abbandoni la discussione dichiarando di non poter indugiare oltre sulla questione (p. 108).

Per un'introduzione ai molteplici sensi di imparzialità, vedi T. JOLLIMORE, *Impartiality*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition)* a cura di E.N. ZALTA, http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/impartiality/.

J.L. MARTÍ, La república deliberativa, p. 200 e ID., La democrazia deliberativa e i diritti a garanzia della procedura, p. 148.

Anna Pintore 343

come criterio di correttezza della negoziazione il fatto che essa abbia prodotto, poniamo, un equilibrio sinallagmatico tra le parti: del resto ciò si porrebbe in linea di continuità con una prestigiosa tradizione filosofica oltre che con gli assunti di fondo del nostro diritto civile.

Insomma, l'opposizione tra deliberazione e negoziazione è ambigua e ondeggia tra un criterio psicologico-sociologico (la natura delle preferenze e degli interessi coinvolti), un criterio semiotico (la struttura logica degli argomenti prodotti) e un criterio epistemologico (la presenza o meno di criteri di correttezza). Il primo criterio ci costringe ad ancorare la distinzione a scelte morali previe e dunque *biased*; il secondo ci preclude in partenza di tracciarla, stante l'autonomia della forma logica degli argomenti; il terzo ci conduce a relegare aprioristicamente la negoziazione nel regno dell'arbitrario.

Con tutto ciò non penso che l'opposizione argomentare/negoziare debba essere accantonata come irrilevante. Ritengo invece che sarebbe proficuo anche su questo terreno adoperare con rigore la distinzione tra il piano della motivazione e il piano giustificativo, tra i motivi e le ragioni, tra l'indagine sociopsicologica circa gli elementi di fatto coinvolti nelle interazioni comunicative che approdano a decisioni pubbliche e l'esame della struttura degli argomenti in esse dispiegate. Penso inoltre che l'approccio meno compromesso da scelte morali previe sia quello semiotico, che identifica l'argomentazione con l'attività linguistico-comunicativa consistente nel dare ragioni, ossia nel produrre a sostegno delle proprie conclusioni argomenti di carattere (più) generale e universale. Questo angolo visuale lascia naturalmente impregiudicata la spinosa questione di identificare le motivazioni latenti e depotenzia drasticamente il modello della democrazia deliberativa rispetto alle aspirazioni dei suoi sostenitori, perché accantona la questione dei criteri di giudizio sugli esiti della procedura. Ma non lo rende un guscio vuoto, secondo me. Salvo poche eccezioni (segnatamente Rousseau), la democrazia è sempre stata intesa come voto a maggioranza integrato dall'isegoria, l'eguale libertà di parlare in assemblea, come government by discussion in cui ciascuno è tenuto a dar pubblicamente ragione delle proprie proposte, per quanto sordidi o nobili siano gli interessi ad esse soggiacenti. Ed è questo in fondo tutto ciò che rileva ai fini delle scelte pubbliche, ossia il fatto che esse possano essere sostenute o avversate non per le buone o cattive intenzioni che le ispirano ma per quel che dicono e per come lo dicono<sup>15</sup>. Anzi, il fatto stesso di esser spinti a rivestire i

Questo giudizio si baserà su standards normativi, e dunque controversi, ma anche su standards logici (contraddizioni, errori, fallacie) nonché su standards fattuali e di razionalità strumentale. La tesi per cui gli argomenti pubblici espressi in veste di regole tecniche siano refutabili tramite il controllo empirico dei loro presupposti di fatto è centrale nel libro di G. GOMETZ, Le regole tecniche. Una guida refutabile, ETS, Pisa 2008, cap. 3.

propri interessi, per quanto inconfessabili essi siano, di una veste linguistica che non comprende il pronome "io", nomi propri o descrizioni definite, può favorire l'avvio di quel processo virtuoso che Elster ha felicemente chiamato forza civilizzatrice dell'ipocrisia.

La mia seconda obiezione alla dicotomia argomentare/negoziare riguarda il disvalore che viene collegato, da Martí ma non solo da lui, alla negoziazione, e che fa capolino fin dalla sua raffigurazione astratta. Mentre infatti nel modello ideale dell'argomentazione le parti si trovano su un piede di parità, sono animate unicamente dal desiderio di comprendersi e di giungere a un mutuo accordo ispirato al bene comune e si servono della sola arma della ragione, nel caso della negoziazione le parti sono mosse da interessi particolaristici, sono caratterizzate da una disparità di potere e si ispirano tendenzialmente al principio del winner takes all. Ora, è buona regola in generale, e anche in questo caso, confrontare il simile con il simile e dunque, se la negoziazione pur idealmente intesa eredita tutti i deficit e le lordure dei processi di negoziazione reali, non si vede perché la stessa sorte non debba toccare anche all'argomentazione. Dopotutto, nel mondo reale, come Martí ben sa e ricorda, gli individui sono dotati di "potere" argomentativo differente, conoscenze differenti, livelli di razionalità e capacità logiche differenti e non si vede perché nella sua versione ideale l'argomentazione debba essere depurata da tali deficit, che vengono invece tutti caricati sulle spalle della negoziazione. E' palese che se questa operazione dalla valenza fortemente persuasiva viene compiuta, è perché sulla negoziazione pesa un'ipoteca di disvalore, le cui ragioni, tuttavia, non sono mai pienamente esplicitate. Ma dopotutto, ci si potrebbe chiedere, che male c'è nel negoziare? Perché mai carichiamo di disvalore una pratica che per altri versi viene considerata pienamente legittima e degna (è il caso dell'autonomia privata, nonché delle relazioni internazionali) – una pratica che preserva dal ricorso alla forza quando le posizioni siano polarizzate e l'accordo impossibile e che può dunque servire l'interesse generale (se si vuol considerare tale il ne cives ad arma ruant)? Non è ovviamente questa la sede in cui rispondere a tali domande, le quali sono tuttavia ineludibili per ogni teoria della democrazia deliberativa, inclusa quella di Martí.

#### 4. Un modello accettabile

Ho iniziato questa breve nota osservando che le mie obiezioni a Martí riguardano alcuni degli assunti di sfondo da cui muove la sua indagine, piuttosto che i loro svolgimenti argomentativi e le conclusioni, che secondo me sono equilibrate e piene di buon senso filosofico. Come dirò subito, questo suscita il sospetto che non vi sia piena consequenzialità tra premesse e conclusioni. In ogni caso, il modello di democrazia delibera-

tiva da lui proposto può risultare attraente anche per chi come me non si ritrovi nell'orizzonte filosofico in cui è ambientato, e voglio concludere con un ultimo commento al riguardo.

Dico subito che da non oggettivista e soprattutto da non cognitivista non sono affatto disposta a riconoscere virtù epistemiche alla deliberazione. Considero al riguardo decisiva non tanto l'insussistenza di una oggettività in morale e in politica, quanto piuttosto la sua inaccessibilità tramite conoscenza. In questo senso, sottoscrivo pienamente la tesi di Waldron circa l'irrilevanza della oggettività morale 16: quand'anche in morale e in politica vi fosse un'oggettività, o intersoggettività come Martí preferisce chiamarla, in assenza di procedure funzionanti per attingerla essa rimarrebbe unicamente un postulato indimostrabile e inaccessibile 17. Per questa ragione non posso condividere l'opinione di Martí circa la superiorità epistemologica della democrazia deliberativa su modelli alternativi. Né vale obiettare che le virtù epistemiche della deliberazione sono inquinate dalle imperfezioni del mondo reale, perché se un'oggettività c'è davvero, necessitiamo di strumenti per attingerla precisamente qui e ora – che è proprio quel che la scienza riesce a fare.

Ma occorre aggiungere che le qualità epistemiche riconosciute da Martí alla democrazia deliberativa sono alquanto blande, almeno se paragonate a quelle ad essa ascritte da altri suoi fautori. Lungi dal consentirci di pervenire alla giustizia con la maiuscola (quale?), la deliberazione ci aiuta, più modestamente, a favorire lo scambio di informazioni, a rivelare errori fattuali e logici, a filtrare le preferenze irrazionali e controllare i fattori emotivi, a ostacolare la manipolazione dell'informazione, dell'agenda e delle preferenze politiche. Su tutto ciò non posso che essere d'accordo con Martí e sono disposta ad ammettere che persino nel mondo reale in cui viviamo la deliberazione sia in grado di innescare tutti questi processi virtuosi ed altri ancora: può infatti servire anche per vagliare in termini di

Contra J.L. MARTÍ, La república deliberativa, p. 163. Vedi J. WALDRON, The Irrelevance of Moral Objectivity, in R.P. GEORGE, (ed.), Natural Law Theory: Contemporary Essays, Oxford University Press, New York 1994.

Martí preferisce parlare di intersoggettività piuttosto che di oggettività, ma ai miei occhi non fa differenza, se è vero che dopo Kant anche nella scienza si può parlare al più solo di verità intersoggettive. Egli soggiunge (p. 168) che l'esistenza di problemi epistemici di identificazione della decisione corretta non esclude necessariamente che il procedimento decisionale sia dotato per suo conto di valore epistemico. Verissimo: ma se questa incertezza investe anche la procedura, allora l'obiezione dell'irrilevanza dell'oggettività morale si ripropone tal quale a questo livello. Ho l'impressione che Martí inclini talora a identificare l'intersoggettività con l'accordo intersoggettivo (v. per es. p. 168 ss.) e quindi che propenda per una teoria consensualista della verità morale. Se così fosse, questo segnerebbe un altro punto di dissenso filosofico radicale dalle sue tesi.

razionalità strumentale i programmi politici, può contribuire a ridefinire e precisare i fini inseriti nell'agenda politica e specialmente, costringendo ciascuno alla produzione di ragioni pubbliche, può imporre la forza civilizzatrice dell'ipocrisia. Tutto ciò, però, non ha nulla a che fare con l'oggettività morale.

Bisogna aggiungere che il modello delineato da Martí ha aspirazioni perfino più dimesse. Infatti, per lui le potenzialità epistemiche della deliberazione non sono l'unico argomento a giustificazione della democrazia e in realtà (abbastanza clamorosamente) neppure il principale. Ciò è attestato dalla critica, come al solito eccellente, che egli muove al deliberativismo di orientamento elitista. Quest'ultimo ritiene di affidare l'autorità politica ai soli individui dotati di superiori competenze epistemiche, sacrificando sull'altare della decisione giusta l'uguale autonomia dei cittadini. Nella sua critica all'elitismo deliberativo, Martí antepone dunque il valore dell'autodeterminazione, su basi uguali, dei membri della comunità politica a quello della correttezza epistemica, e lo fa scientemente, nella consapevolezza che un consequenziale perseguimento della strada epistemica comporterebbe l'inevitabile abbandono del metodo democratico in favore di un'autocrazia dei custodi. Ma così facendo egli subordina proprio il valore principale da lui ascritto alla democrazia deliberativa a un valore morale, quello dell'eguale autonomia, che almeno sul piano pragmatico tendenzialmente collide con la giustificazione epistemica, perché l'autonomia dà al singolo il diritto di adottare per se stesso e, pro quota, per tutti gli altri, anche le decisioni sbagliate. Anche su questo punto esprimo il mio accordo con Martí, quantunque si tratti ancora una volta di un accordo "non completamente teorizzato".